



Bruxelles, 31 marzo 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato
11 marzo 2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE ACCISE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

- ¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
- ² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").
- ³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.
- ⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.
- ⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi nel settore dei prodotti sottoposti ad accisa in particolare di:

- familiarizzarsi con le nuove procedure e gli obblighi in relazione ai prodotti sottoposti ad accisa commercializzati con il Regno Unito;
- chiudere i movimenti in corso dopo la fine del periodo di transizione il più rapidamente possibile e in ogni caso prima del 31 maggio 2021⁶; e
- se i depositi fiscali situati nel territorio dell'UE sono gestiti unicamente da depositari autorizzati stabiliti nel Regno Unito, prendere tutte le misure necessarie per porli sotto il controllo di un depositario autorizzato stabilito in uno Stato membro dell'UE.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito⁷ le norme unionali nel settore delle accise, in particolare la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise⁸. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

1. IMPORTAZIONI NELL'UE ED ESPORTAZIONI DALL'UE

A norma della direttiva 2008/118/CE, i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare tra Stati membri dell'UE in regime di sospensione dall'accisa⁹ o dopo l'immissione in consumo ("accisa assoluta")¹⁰. Nel primo caso (sospensione dall'accisa) la registrazione e l'autorizzazione degli operatori economici sono condizioni essenziali; inoltre le procedure sono informatizzate e supportate dai sistemi informatici paneuropei denominati EMCS¹¹ per il controllo dei movimenti e SEED¹² per la registrazione degli operatori economici interessati dalle accise.

Dopo la fine del periodo di transizione il regime non si applicherà più alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa tra il Regno Unito e l'UE. Da quella data la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa dal Regno Unito verso l'UE e viceversa diventerà importazione e esportazione rispettivamente. Ciò significa che:

- l'ingresso dei prodotti sottoposti ad accisa nel territorio di accisa dell'UE dal Regno Unito costituirà importazione. Gli operatori economici del Regno Unito

⁶ Data stabilita dall'accordo di recesso (articoli 52 e 53 e allegato IV, parte II).

⁷ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord delle norme unionali nel settore delle accise, cfr. la parte C del presente avviso.

⁸ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁹ Direttiva 2008/118/CE, capo IV.

¹⁰ Direttiva 2008/118/CE, capo V.

¹¹ Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

¹² Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise.

non potranno più usare l'EMCS per i movimenti verso l'UE. Gli operatori economici dell'UE dovranno usare l'EMCS per i movimenti successivi dai punti di ingresso nell'UE fino alla destinazione finale ("importazioni indirette")¹³. Prima che l'importazione indiretta possa iniziare le formalità doganali dovranno essere terminate.

- L'uscita dei prodotti sottoposti ad accisa dal territorio di accisa dell'UE verso il Regno Unito costituirà esportazione. L'EMCS non sarà più applicabile ai movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa provenienti dall'UE e diretti nel Regno Unito e la vigilanza sulle accise terminerà nel luogo di uscita dall'UE. I movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa verso il Regno Unito richiederanno pertanto una dichiarazione di esportazione nonché un documento amministrativo elettronico (e-AD). Gli operatori economici dell'UE devono usare l'EMCS per i movimenti successivi dal punto di spedizione fino al punto di uscita ("esportazioni indirette")¹⁴.
- In termini di gestione del sistema unionale delle accise dopo la fine del periodo di transizione:
 - non saranno più valide la registrazione in SEED e l'autorizzazione degli operatori economici stabiliti nel Regno Unito, che pertanto non saranno più in grado di inviare o ricevere nuovi e-AD;
 - non sarà possibile nessuna creazione o aggiornamento di registrazioni e autorizzazioni degli operatori economici stabiliti nel Regno Unito;
 - non saranno più valide le autorizzazioni dei depositari fiscali stabiliti nel Regno Unito. I depositi fiscali controllati da detti depositari non potranno più gestire i movimenti transfrontalieri intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;
 - con il Regno Unito non sarà condiviso nessun dato SEED. In particolare:
 - i dati SEED non saranno più sincronizzati con i sistemi informatici del Regno Unito¹⁵;

¹³ Con "importazioni indirette" in questo contesto si intendono i movimenti di accise che iniziano in uno Stato membro e terminano in un altro. Il ricorso all'EMCS e il regime comune di accisa assolta per la circolazione dal luogo di importazione alla destinazione nello stesso Stato membro (importazione diretta) potranno beneficiare di semplificazioni nazionali, ma sarà ancora necessario espletare le formalità doganali. Il regime di accisa assolta per il movimento indiretto dei prodotti sottoposti ad accisa non sarà più possibile.

¹⁴ Con "esportazioni indirette" in questo contesto si intendono i movimenti di accise che iniziano in uno Stato membro e terminano in un altro. Il ricorso all'EMCS e il regime comune di accisa assolta per la circolazione dal luogo di spedizione al luogo di uscita dal territorio dell'UE nello stesso Stato membro (esportazione diretta) potranno beneficiare di semplificazioni nazionali, ma sarà ancora necessario espletare le formalità doganali. Il regime di accisa assolta per il movimento indiretto dei prodotti sottoposti ad accisa non sarà più possibile.

¹⁵ In pratica quindi, dopo la fine del periodo di transizione i dati relativi ai reciproci operatori economici che saranno visibili all'UE e al Regno Unito corrisponderanno all'"istantanea" alla data della fine del periodo di transizione, quando avrà avuto luogo l'ultima sincronizzazione dei dati.

- i funzionari dell'amministrazione del Regno Unito non avranno accesso a SEED su WEB (interfaccia utente di SEED che consente la lettura e la modifica dei dati SEED);
- nessuna garanzia sarà reciprocamente riconosciuta in modo automatico tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE;
- nessuna esenzione sarà reciprocamente riconosciuta in modo automatico tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE;
- nessun debito di accisa sarà gestito tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE; e
- non vi sarà base giuridica per far valere le garanzie detenute da speditori e/o destinatari britannici.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

1. MOVIMENTI IN CORSO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA ALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

L'articolo 52 dell'accordo di recesso prevede che i movimenti "in corso" dei prodotti sottoposti ad accisa tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione siano trattati come movimenti transfrontalieri intra-UE dei prodotti sottoposti ad accisa.

Ciò significa che, in particolare per i movimenti in corso alla fine del periodo di transizione:

- il documento amministrativo elettronico (e-AD), il documento amministrativo di accompagnamento semplificato (DAAS) o il documento di riserva in materia di accise approvati dall'autorità competente del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione costituiranno ancora una prova valida della posizione unionale delle merci¹⁶;
- la nota di ricevimento, la nota di esportazione, l'esemplare 3 del DAAS o altri documenti in materia di accise che certifichino la fine di un movimento in corso approvati dall'autorità competente del Regno Unito entro il 31 maggio 2021¹⁷ costituiranno ancora una prova valida della fine del movimento di prodotti sottoposti ad accisa;

¹⁶ L'accordo di recesso copre tali situazioni; viceversa i prodotti sottoposti ad accisa che entrano nell'UE dopo il 1° gennaio 2021 saranno sottoposti alle formalità doganali. un movimento EMCS aperto o un documento di accisa assolta da cui risulti che il movimento è iniziato prima del 1° gennaio 2021 costituirà prova della posizione unionale, per cui le merci potranno procedere senza pagamento di dazi doganali e le procedure in corso in materia di accise essere espletate normalmente.

¹⁷ Data stabilita dall'accordo di recesso (articoli 52 e 53 e allegato IV, parte II).

- la relazione di controllo, la relazione sull'evento o altri documenti che incidano sul movimento in corso (ad es. attestando la distruzione delle merci) approvati dall'autorità competente del Regno Unito entro il 31 maggio 2021 saranno ancora validi;
- tutti i ruoli delle accise per tutti gli uffici doganali del Regno Unito saranno conservati nell'elenco degli uffici doganali fino al 31 maggio 2021;
- i codici dei sistemi informatici relativi alle accise saranno condivisi con il Regno Unito fino al 31 maggio 2021.

Tuttavia ciò significa anche che, dopo la fine del periodo di transizione:

- non potrà essere effettuato alcun cambiamento di destinazione né frazionamento di un movimento in corso da o verso il Regno Unito;
- non potranno essere avviati nuovi movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa da o verso il Regno Unito, il che implica che non potrà essere assegnato a tali movimenti nessun nuovo documento e-AD o DAAS.

Il regime dei movimenti in corso alla fine del periodo di transizione termina il 31 maggio 2021¹⁸. Dopo tale data non sarà più possibile chiudere normalmente i movimenti e i prodotti saranno sottoposti a tutte le procedure di importazione ed esportazione.

Ciò significa che, per i movimenti in corso alla fine del periodo di transizione non conclusi al 31 maggio 2021:

- i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa da o verso il Regno Unito saranno considerati movimenti da o verso un paese terzo, con tutte le conseguenze del caso (ad es. posizione di merci non unionali, regimi doganali applicabili, richiesta di accise o confisca delle merci in caso di mancata osservanza);
- il documento e-AD, il documento DAAS o il documento di riserva in materia di accise approvati dall'autorità competente del Regno Unito non costituiranno più una prova valida della posizione unionale per l'importazione di merci sottoposte ad accisa;
- la nota di ricevimento, la nota di esportazione, l'esemplare 3 del DAAS o altri documenti in materia di accise che certifichino la fine di un movimento in corso approvati dall'autorità competente del Regno Unito dopo il 31 maggio 2021 non costituiranno più una prova valida della fine del movimento in questione;
- le relazioni di controllo, le relazioni sull'evento o altri documenti che incidano sul movimento in corso (ad es. attestando la distruzione delle

¹⁸ Articoli 52 e 53 e allegato IV, parte II, dell'accordo di recesso.

merci) approvati dall'autorità competente del Regno Unito dopo il 31 maggio 2021 non saranno più validi;

- non potrà essere scambiato tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE nessun messaggio elettronico riguardante movimenti di prodotti sottoposti ad accisa attraverso le piattaforme di comunicazione gestite dall'UE, come la CCN; di conseguenza non potrà essere scambiato tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE nessun messaggio EMCS direttamente collegato alla vigilanza in tempo reale dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa¹⁹.

2. ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E RECUPERO

L'articolo 99, paragrafo 2, dell'accordo di recesso prevede la continuità della cooperazione amministrativa tra Stati membri dell'UE e Regno Unito (per quattro anni dopo la fine del periodo di transizione) relativamente ai movimenti iniziati prima della fine del periodo di transizione²⁰.

L'articolo 100 dell'accordo di recesso prevede che la continuità dell'assistenza in materia di recupero (per cinque anni dopo la fine del periodo di transizione) relativamente a tali movimenti.

3. STATISTICHE E GESTIONE DELLA DISPONIBILITÀ

Dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021 il Regno Unito avrà accesso alle statistiche operative dei sistemi informatici transeuropei relativi alle accise, fornite dalla componente informatica centrale CS/MISE, a condizione però che il Regno Unito sia il paese di spedizione o il paese di destinazione di un movimento EMCS. Anche le informazioni sull'indisponibilità fornite dalla componente informatica centrale CS/MISE saranno accessibili fino al 31 maggio 2021.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD NEL SETTORE DELLE ACCISE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")²¹. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione²².

¹⁹ Tra i messaggi EMCS direttamente collegati alla vigilanza in tempo reale dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa figurano: e-AD, promemoria del movimento di prodotti sottoposti ad accisa, nota di ricevimento, nota di esportazione, cambiamento di destinazione, notifica di e-AD deviato, frammentazione, cancellazione, segnalazione, rifiuto, spiegazione del ritardo sulla consegna, spiegazione del motivo di penuria, interruzione, relazione di controllo e relazione sull'evento.

²⁰ I registri degli operatori economici e le autorizzazioni saranno conservati in SEED per quattro anni in modo che i movimenti in corso possano essere chiusi e i revisori contabili e altri membri del personale degli Stati membri dell'UE possano accedere ai dati degli operatori economici del Regno Unito.

²¹ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

²² Articolo 18 del protocollo.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro²³.

Il protocollo prevede che le norme unionali nel settore delle accise si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord²⁴.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- le operazioni che comportano movimenti di merci tra l'Irlanda del Nord e le altre parti del Regno Unito saranno considerate importazioni o esportazioni ai fini delle norme unionali nel settore delle accise;
- i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri dell'UE saranno trattati come movimenti tra Stati membri;
- gli operatori economici stabiliti in Irlanda del Nord che intendono trasportare prodotti sottoposti ad accisa da e verso gli Stati membri dell'UE in regime di sospensione dall'accisa dovranno essere registrati e autorizzati nel sistema SEED;
- gli operatori economici stabiliti in Irlanda del Nord, debitamente registrati e autorizzati, dovranno avvalersi delle procedure in materia di accise e dei sistemi informatici paneuropei (ad es. sistema d'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa) quando trasportano prodotti sottoposti ad accisa da e verso gli Stati membri dell'UE;
- la custodia e la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in Irlanda del Nord saranno disciplinate dalla direttiva 2008/118/CE;
- la classificazione e la tassazione dei prodotti sottoposti ad accisa saranno disciplinate dalle direttive specifiche per prodotto relative alle strutture e alle aliquote delle accise²⁵.

²³ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

²⁴ Articolo 8 del protocollo e sezione 2 dell'allegato 3 del protocollo.

²⁵ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21); direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29). Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24). direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51); direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46).

La tabella di seguito riassume il trattamento riservato alle accise in relazione ai vari scenari possibili. Per comodità si usano gli acronimi seguenti:

- **SM UE:** Stati membri dell'UE
- **GB:** Gran Bretagna, ossia il Regno Unito tranne l'Irlanda del Nord
- **NI:** Irlanda del Nord
- **Paese terzo:** paese terzo che non è il Regno Unito

Movimenti delle merci da a	Norme sulle accise
da GB a SM UE	Importazione in SM UE interessato
da SM UE a GB	Esportazione da SM UE interessato
da GB a NI	Importazione in NI
da NI a GB	Esportazione da NI
da NI a SM UE	Movimento transfrontaliero intra-UE
da SM UE a NI	Movimento transfrontaliero intra-UE
da paese terzo a NI	Importazione in NI
da NI a paese terzo	Esportazione da NI

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione²⁶.

Il sito web della Commissione su fiscalità e unione doganale (https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) riporta informazioni generali sulle conseguenze del recesso del Regno Unito nel settore dell'IVA. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione Europea
Direzione generale Fiscalità e unione doganale

²⁶ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.